

Materia: Energia e industria

Deliberazioni del Consiglio Regionale N. 38 del 02 maggio 2013

Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 55).

Il Consiglio Regionale del Veneto

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012, n. 88/CR che contiene nell'allegato A) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2012 "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)";

Visto l'articolo 33 lettera q) dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 27 settembre 2012;

Udita la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto FASOLI;

Ritenuto di far proprie le considerazioni e le motivazioni contenute nella proposta della Giunta regionale;

con votazione palese,

delibera

1) di approvare la proposta della Giunta regionale di cui alla DGR n. 88/CR del 7 agosto 2012 relativa all'"Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomasse, da biogas e per produzione di biometano ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010";

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 2 MAGGIO 2013
RELATIVA A:*

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE, DA BIOGAS E PER PRODUZIONE DI BIOMETANO, AI SENSI DEL PARAGRAFO 17.3 DELLE "LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI" EMANATE CON IL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 SETTEMBRE 2010.

Deliberazione della Giunta regionale

7 agosto 2012, n. 88/CR



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Agroambiente

Presidente
Vicepresidente
Assessori

	Luca	Zaia	P	A
Presidente	Marino	Zorzato	X	
Vicepresidente	Renato	Chisso		X
Assessori	Roberto	Ciambetti	X	
	Luca	Coletto	X	
	Maurizio	Conte		X
	Marialisa	Coppola	X	
	Elena	Donazzan		X
	Marino	Finozzi	X	
	Massimo	Giorgetti	X	
	Franco	Manzato	X	
	Remo	Sernagiotto	X	
	Daniele	Stival	X	

Segretario

Mario

Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 88 / CR - 7 AGO. 2012

OGGETTO: Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e dell'articolo 33, lettera q) dello Statuto Regionale.
Proposta per il Consiglio regionale.

L'Assessore Franco Manzato di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti e l'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

In particolare, il comma 7 dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, ha stabilito la possibilità di realizzare gli impianti di produzione di energia elettrica anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. L'ubicazione agricola degli impianti, peraltro, dovrà tenere conto "delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

Le successive Linee guida approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 in applicazione dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 hanno stabilito, tra l'altro, i criteri per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le modalità, i principi ed i criteri sulla base dei quali effettuare "l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti".

Nello specifico, le Linee guida dispongono che le Regioni, "al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili", possono procedere, attraverso propri provvedimenti, all'individuazione delle aree non idonee, "tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica", secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei principi e criteri enunciati nell'Allegato 3 al medesimo Decreto.

Le Regioni possono, pertanto, procedere ad individuare come aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti "le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio" - ricadenti all'interno delle fattispecie di cui al punto f) dell'Allegato 3 al paragrafo 17 delle Linee guida - "in coerenza con gli strumenti di tutela e di gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti".

Tale individuazione persegue, quindi, un duplice ordine di finalità: non rallentare, come ribadito nelle Linee guida, la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, "offrendo agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione degli impianti stessi", perseguendo nel contempo gli obiettivi di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale prefissi per determinate aree di pregio presenti nel territorio regionale, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari.

Ai sensi del sopra citato decreto ministeriale, le Regioni sono, quindi, chiamate a "conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili", attraverso atti di programmazione congruenti con la quota di burden sharing loro assegnata ai sensi della legge 244/2007, assicurando al contempo uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti.

Al paragrafo 17.2 delle Linee guida viene, infatti, specificato che "le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di "burden sharing" fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la Regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole."

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)", emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, sono stati definiti e quantificati gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Nell'evidenziare che il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, si ricorda che per la Regione del Veneto l'obiettivo al 2020 è pari al 10,3% (quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia).

In analogia a quanto stabilito per altre fonti rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico) la Regione del Veneto è intenzionata a individuare le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, biogas e produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee guida.

In attuazione, pertanto, del paragrafo 17.1 delle Linee guida, è stata avviata la prevista "... apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ...".

Considerato che, al punto b) dell'Allegato 3 delle Linee guida, viene disposto che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei "deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto", l'istruttoria è stata finalizzata all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, biogas e produzione di biometano.

Effettuate, pertanto, attraverso un approccio multidisciplinare, approfondite valutazioni istruttorie ed ipotesi operative - in considerazione dei principi e dei criteri individuati nell'Allegato 3 delle Linee guida, come previsto dal Paragrafo 17.2 delle stesse - sono stati in questa fase individuati, nel territorio regionale, i siti e le aree che, tra quelle ricadenti all'interno delle fattispecie di cui al punto f) dell'Allegato 3 al paragrafo 17 delle Linee guida, sono da considerarsi non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano, in ragione della loro particolare sensibilità e/o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche, come analizzate e riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante al presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto, si propone di approvare il citato Allegato A che contiene l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti sopra citati, e risponde alle finalità indicate al

paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, e di disporre il successivo invio del provvedimento al Consiglio Regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 33, lettera q) dello Statuto Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- VISTO il decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- VISTO Il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing);
- VISTO l'articolo 33, lettera q, dello Statuto Regionale;
- VISTE le normative di settore richiamate nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e da biogas e per produzione di biometano", ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
2. di confermare che in tutto il territorio regionale gli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano, possono essere realizzati subordinatamente alla compatibilità degli stessi con gli atti di pianificazione territoriale vigente, nonché con gli strumenti di tutela e di gestione previsti dalle specifiche normative di settore;
3. di istituire uno specifico Registro regionale per la catalogazione delle superfici agricole interessate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano;
4. di applicare le presenti disposizioni alle istanze di autorizzazione impianti per la produzione di energia da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano, per le quali sia stata presentata richiesta per il

conseguimento del titolo alla costruzione e all'esercizio successivamente alla data di approvazione del provvedimento del Consiglio regionale;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione di competenza prevista dall'articolo 33, lettera q, dello Statuto Regionale;

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



ALLEGATO A Dgr n.

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.

PREMESSA

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Linee guida), entrate in vigore il 3 ottobre 2010, ponendo la Regione nelle condizioni di adottare i provvedimenti necessari a tutelare i territori veneti di pregio, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, che concorrono a rendere il Veneto particolarmente apprezzato dal punto di vista dell'ambiente, del paesaggio, del turismo e dell'agricoltura di qualità, con particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari.

L'individuazione dei siti "non idonei" persegue, inoltre, l'ulteriore finalità di non rallentare la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, *"offrendo agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione degli impianti stessi"*, come indicato nelle Linee Guida.

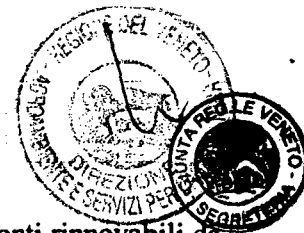
Le Linee guida hanno stabilito, tra l'altro, i criteri per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le modalità, i principi ed i criteri sulla base dei quali le Regioni possono individuare, attraverso propri provvedimenti, le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.

Tale individuazione persegue, quindi, un duplice ordine di finalità: non rallentare, come ribadito nelle Linee guida, la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, *"offrendo agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione degli impianti stessi"*, perseguendo nel contempo gli obiettivi di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale prefissi per determinate aree di pregio presenti nel territorio regionale, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, attraverso atti di programmazione congruenti con la quota di "burden sharing" loro assegnata ai sensi della legge 244/2007, assicurando al contempo uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti.

Preliminarmente, si chiarisce che per area non idonea, in coerenza con le previsioni del D.M. 10 settembre 2010, si intende *"l'area all'interno della quale vi è un'elevata probabilità che in sede istruttoria l'esito della valutazione di un progetto sia negativo"*.

La necessità di mantenere uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti tiene conto, inoltre, delle previsioni del Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)", emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni; con tale decreto sono stati definiti e quantificati gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Nell'evidenziare che il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto



legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, si ricorda che per la Regione del Veneto l'obiettivo al 2020 è pari al 10,3% (quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia).

In analogia a quanto stabilito per altre fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico), la Regione del Veneto individua, quindi, le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici in attuazione del paragrafo 17 delle Linee guida attraverso la prevista "... apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ...".

Considerato che, al punto b) dell'Allegato 3 delle Linee guida, viene stabilito che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei "deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto", l'istruttoria è stata in questa sede finalizzata all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano che comportano maggior consumo di territorio agricolo destinato alle produzioni agricole di qualità (produzione biologiche, produzione D.O.P., I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali).

1 - INDIVIDUAZIONE DEI SITI E DELLE AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE, DA BIOGAS E PER PRODUZIONE DI BIOMETANO.

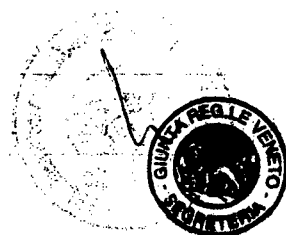
Al fine di dare puntuale adempimento alle citate disposizioni, tenendo in considerazione i criteri individuati nell'Allegato 3 delle Linee guida nazionali, come previsto dal Paragrafo 17.2 delle stesse, e le specificità del territorio della Regione Veneto, con l'obiettivo di contemperare l'interesse alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quello di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, sono stati presi in considerazione - tra quelli individuati al punto f) dell'Allegato 3 alle Linee Guida - i siti e le aree sotto indicati, nonché altri siti ed aree scelti in funzione dello specifico valore che la Regione intende tutelare:

• Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:

- Siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;
- Aree e beni di notevole interesse culturale ai sensi della parte II del D. Lgs. n. 42/2004 (artt. 10);
- Aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004;
- Aree tutelate per legge individuate dall'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004;
- Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica.

• Ambiente:

- Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- Le Important Birds Areas (IBA);
- Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS);
- Aree naturali protette a diversi livelli (nazionale, regionale e locale) istituite ai sensi della legge n. 349/91 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
- Aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità;
- Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate dal Piano di Assetto idrogeologico (PAI);
- Geositi;
- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano.

**• Agricoltura:**

- Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, produzioni tradizionali);
- Aree agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, co. 7, D. Lgs. n. 387/2003, anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.

Con riferimento agli ambiti sopra declinati in funzione dello specifico valore da tutelare, effettuate approfondite valutazioni istruttorie e ipotesi operative, sono stati preliminarmente individuati nel territorio regionale i siti e le aree, di seguito indicati, da considerarsi non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, produzione di biometano, in ragione della loro particolare sensibilità e/o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche. Rimane ovviamente inteso che in tutto il territorio regionale gli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, biogas e per la produzione di biometano, possono essere realizzati subordinatamente alla compatibilità degli stessi con gli atti di pianificazione territoriale vigente, nonché con gli strumenti di tutela e di gestione previsti dalle specifiche normative di settore.

I beni culturali e paesaggistici di cui al D. Lgs n. 42/2004 – eccettuati quelli ricompresi nella lettera A – non costituiscono oggetto del presente provvedimento, data la forte differenziazione e peculiarità dei beni individuati ai sensi dei citati articoli del Codice. La compatibilità paesaggistica degli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, biogas e per produzione di biometano, eventualmente realizzabili in tali ambiti tutelati risulta già assoggettata a specifica valutazione da parte delle competenti Soprintendenze ai Beni Culturali e Paesaggistici, in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Capo IV del citato Codice ovvero autorizzazione unica/Procedura abilitativa semplificata (PAS), che determinerà, puntualmente e in concreto, con specifico riferimento ad ogni singolo progetto, l'eventuale compatibilità alla trasformazione, in ragione della sensibilità e vulnerabilità del bene oggetto di tutela.

• Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio**A - Siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, che attualmente sono:**

- Venezia e la sua Laguna, limitatamente all'ambito definito dal perimetro "Sito Unesco";
- L'Orto Botanico di Padova;
- La città di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto;
- La città di Verona;
- Le Dolomiti, limitatamente agli ambiti definiti "Core area";
- I Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino.

In particolare, per quanto riguarda il sito Venezia e la sua laguna – data l'estesa definizione dell'ambito "Limiti amministrativi del Piano di Gestione", che comprende anche l'insediamento urbano/centro storico e il complesso rurale circostante (interessando 9 comuni nelle province di Venezia e Padova) – la non idoneità è limitata all'area compresa all'interno del perimetro definito "sito Unesco", in quanto gli impianti in argomento non risultano compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione di questo particolare ambito territoriale.

Per quanto riguarda, inoltre, i siti "Dolomiti Unesco" (nove gruppi dolomitici), al territorio Veneto afferiscono 5 gruppi montuosi così denominanti: Pelmo - Croda da Lago (ZONA 1); Marmolada (ZONA 2); Pale di San Martino - San Lucano - Dolomiti Bellunesi - Vette Feltrine (ZONA 3); Dolomiti Friulane (ZONA 4); Dolomiti Settentrionali (ZONA 5).

Sulla base di quanto indicato nella Decisione del Comitato per il Patrimonio Mondiale n. 33 COM 8B.6, assunta il 26.06.2009, in relazione al requisito di "Integrità" e ai "Requisiti di gestione e protezione", la non idoneità viene limitata agli ambiti definiti "Core area" delle Dolomiti Unesco, in quanto non compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione del paesaggio naturale e dei processi essenziali al mantenimento del bene tutelato e della sua integrità.



Normativa di riferimento:

- Trattato internazionale adottato dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972.
- Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale 11 (Parigi 1987).
- Comitato per il Patrimonio mondiale, Decisione 33 COM 8B.6 del 26.06.2009.

B - Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica:

Sulla base della definizione di Paesaggio, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, ratificata dall'Italia con la L. 9.01.2006 n°14, come "parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (articolo 1, lettera a) e che "...comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati." (articolo 2), sono da annoverare in questa categoria ad esempio, in quanto previsti negli strumenti di pianificazione quali ad esempio il PTRC, i PTCP, i Piani d'Area, i piani paesaggistici, i PAL, i PAT e PATI:

- Zone all'interno di coni visuali interessate da beni che per localizzazione, consistenza, significato storico e presenza nell'iconografia del territorio si configurano come paesaggisticamente rilevanti sotto il profilo storico-identitario;
- Ambiti significativi ai fini dell'esercizio di attività turistico-culturali, connesse ai valori paesaggistico-ambientali del contesto, aventi ricaduta socio-economica positiva sul territorio.

• Ambiente

C - Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar:

Si tratta delle seguenti zone: Valle Averte, Vincheto di Cellarda, Palude del Busatello, Palude del Brusà - Le Vallette.

Tali zone sono ricadenti, in gran parte, nella Rete Natura 2000.

Normativa di riferimento:

- Convenzione di Ramsar (Ramsar 1971).
- D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
- D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 194.

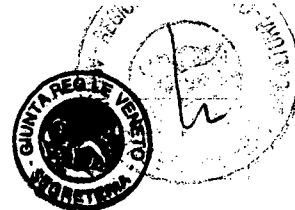
D - Rete Natura 2000:

La Rete Natura 2000 del Veneto conta 102 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS).

I siti della rete Natura 2000, ovvero i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), sono inidonei all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra, qualora comportino l'occupazione, ancorché parziale o temporanea, di habitat e habitat di specie tutelati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Normativa di riferimento:

- Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
- D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
- Legge 157/92.
- D.G.R. n. 4003/2008, D.G.R. n. 4059/2007, D.G.R. n. 441/2007, D.G.R. n. 1180/2006, D.P.G.R. n. 441/2005.



E - Aree naturali protette a diversi livelli istituite ai sensi della L. n. 349/91 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette.

Per quanto riguarda le aree a Parco, nazionali e regionali, si precisa che nel territorio veneto è presente il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, nonché i seguenti Parchi regionali: Parco Regionale della Lessinia; Parco Regionale del Sile; Parco Regionale dei Colli Euganei; Parco Regionale Dolomiti D'Ampezzo; Parco Regionale del Delta del Po.

Sono inidonee, ai fini dell'installazione di impianti in argomento, in quanto non compatibili con gli obiettivi di tutela naturalistica-ambientale di dette aree, le aree classificate come "Zona di Riserva Naturale" variamente denominate (di Riserva Naturale/ Integrale/ Generale/ Orientata/ Speciale), dalla zonizzazione dei Piani ambientali, secondo quanto previsto nella LR 16 agosto 1984, n. 40, art. 11.

Per quanto specificatamente attiene il Parco Regionale del Delta del Po, che all'attualità è privo di un Piano ambientale approvato, in coerenza con quanto già precedentemente evidenziato in linea generale, si dovrà fare riferimento a quanto espressamente previsto dal Piano d'area del Delta del Po, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 1000 del 5.10.1994. Infatti, l'art. 10 della L.R. n. 36/1997 istitutiva del Parco Delta Po prevede che "fino all'adozione del Piano del parco e del regolamento del parco, si applicano sul territorio del parco i vincoli e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po".

Normativa di Riferimento:

- D.P.R. del 12.07.1993.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 30 gennaio 1990, n. 12.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 28 gennaio 1991, n. 8.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 10 ottobre 1989, n. 38.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 22 marzo 1990, n. 21.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 8 settembre 1997, n. 36, D.C.R. n. 1000 del 5.10.1994.

Le Riserve Naturali Statali e le Riserve Naturali Regionali istituite, ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle Aree protette", di cui all'elenco ufficiale approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 27 aprile 2010, sono inidonee in quanto non compatibili con gli specifici obiettivi di tutela naturalistica - ambientale.

Normativa di Riferimento:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- D.M. 13.07.1977, 20.12.1975, 02.03.1977, 28.12.1971, 29.03.1972, 16.08.1987.
- D.M. 13.07.1977, 02.03.1977, 26.07.1971.

F - Geositi

Un "geosito" è definito come una "località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la sua conservazione e tutela".

I geositi costituiscono elementi, zone o località di interesse geologico, di rilevante valore naturalistico ed importanti testimoni della storia della Terra.

Essi rendono "peculiari" i luoghi e le aree territoriali in cui sono inseriti per i loro specifici fattori fisici, morfologici, climatici e strutturali.

La conoscenza del patrimonio geologico e la sua conservazione è la finalità delle Regioni, di Enti nazionali e locali e di diverse Associazioni Italiane ed Europee. Tra i riferimenti legislativi a livello nazionale si ricordano la Legge n. 394/1991 e il D. Lgs. 42/2004.

L'individuazione di tali ambiti, che per la loro tipicità e unicità di valore geologico, naturalistico e ambientale costituiscono elementi di tutela e valorizzazione paesaggistica dei contesti del territorio regionale all'interno dei quali gli stessi sono localizzati, è stata oggetto anche di uno specifico progetto, avviato nell'anno 2002 dal Servizio Geologico d'Italia - ISPRA, il cui obiettivo è la realizzazione a livello nazionale del censimento dei geositi affinché possa diventare strumento utile sia per la conoscenza geologica del nostro territorio, sia per la pianificazione territoriale e per la tutela paesistico - ambientale.

Il catalogo dei geositi della Regione Veneto è attualmente costituito da 65 elementi di seguito elencati e riportati puntualmente nella cartografia allegata.



L'elenco dei geositi è di seguito riportato:

CODICE	NOME GEOSITO	LOCALITA'	COMUNE
G001	Orme di dinosauro	Pelmetto	Zoldo Alto
G002	Vasche del Brenton	Valle del Brenton	Sospirolo
G003	Ponte di Veia	Ponte di Veia	S. Anna d'Alfaedo
G004	Grotte di Oliero	Oliero	Valstagna
G005	Valle delle Sfingi	Buse di Sotto	Velo Veronese
G006	Covoli di Velo	Busi del Covolo	Velo Veronese
G007	Grotta del Caglieron	Caglieron	Fregona
G008	Castelloni di San Marco	Castelloni di San Marco	Asiago
G009	Fontane Bianche	Fontane Bianche	Villorba
G010	Dolina di val Posan	Le Cornolere	Nervesa della Battaglia
G011	Forche del Diavolo	Forche del Diavolo	Teolo
G012	Trachite colonnare	Monte Cinto	Cinto Euganeo
G013	Sacca Scardovari	S. Giulia	Porto Tolle
G014	Duna di Grillara	Rotta di Martino	Ariano nel Polesine
G015	Bus delle Neole	Bus delle Neole	Rivamonte Agordino
G016	Bocca del Rospo	Bocca del Rospo	Belluno
G017	Palude di Onara	Onara	Tombolo
G018	Tegnue	Mare Adriatico	Chioggia - Venezia
G019	Box-folds	Val Fiorentina	Selva di Cadore
G020	Gusela del Vescovà	Gusela del Vescovà	Sedico
G021	Bus della Rana	Maddalena	Monte di Malo
G022	Spluga della Preta	Spluga della Preta	S. Anna d'Alfaedo
G023	Piani Eterni	Piani Eterni	Cesiomaggiore
G024	Pesciara di Bolca	Monte Postale	Vestenanova
G025	Tre Cime di Lavaredo	Tre cime di Lavaredo	Auronzo di Cadore
G026	Serrai di Sottoguda	Sottoguda	Rocca Pietore
G027	Covolo di Camposilvano	Camposilvano	Velo Veronese
G028	Anfiteatro morenico di Rivoli	Rivoli Veronese	Rivoli Veronese
G029	Frana di Alleghe	Masare	Rocca Pietore
G030	Frana del Tessina	Tessina	Chies d'Alpago
G031	Meandri della Storta	Fiume Bacchiglione	Selvazzano Dentro
G032	Ambiti lagunari	Palude della Centrega	Venezia
G033	Miniere di val Imperina	Miniere	Rivamonte Agordino
G034	Forra del t. Ardo	Brent de l'Art	Trichiana
G035	Purga di Velo	Monte Purga	Velo Veronese
G036	Volt di val d'Arc	Volt di Valdarco	Mel
G037	Purga di Durlo	Durlo	Crespadoro
G038	Basalti colonnari	Cava Monte Castello	S. Giovanni Ilarione
G039	Orrido della val Franzela	Val Franzela	Valstagna
G040	Monte Pianella	Monte Pianella	Castelnuovo del Garda
G041	Torbiera Madonna del Frassino	Madonna del Frassino	Peschiera del Garda
G042	Monte del Diavolo	Panarotti	S. Giovanni Ilarione
G043	Bocca Lorenza	Bocca Lorenza	Santorso
G044	Gorgo di Cà Labia	Cà Labia	Cavarzere
G045	Palude Le Marice	Le Marice	Cavarzere
G046	Buso del Pertuso	Pertuso	Solagna
G047	Cascata temporanea Val di Rivalta	Val di Rivalta	San Nazario
G048	Cascata temporanea Valdicina	Valdicina	Valstagna
G049	Cascata dei Calieron	Calieron	Valstagna
G050	Val Goccia	Val Goccia	Cismon del grappa
G051	Cava allagata	Priare	Zovencedo
G052	Gorgo Dolfin	Gorgo Dolfin	Pincara
G053	Dune Alberoni	Alberoni	Venezia
G054	Dune Cà Roman	Cà Roman	Venezia



G055 Resti dune fossili
G056 Meolo Vecchio – Paleoalveo del Fosso di Losson
G057 Vajo dell'Orsa
G058 Paleoalveo pleistocenico di Torresella
G059 Paludi di Loncon
G060 Scarpate di Summaga
G061 Tagliamento Romano
G062 Grotta di Monte Capriolo
G063 Sezione tipo Formazione di Soverzene
G064 Terrazzo di erosione fluviale di Carturo
G065 Paleoalveo del Tartaro

Porto Viro
Losson della Battaglia
Vajo dell'Orsa
Torresella
Loncon
Summaga
Debbio
Capraia
Soverzene sud
Carturo
Branzettina

Porto Viro
Meolo
Brentino Belluno
Portogruaro
Portogruaro
Portogruaro
Roverè Veronese
Soverzene
Piazzola sul Brenta
Trecenta

G - Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrale nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dall'Autorità di Bacino.

In conformità con quanto previsto dalla Linee guida nazionali, le aree in classe di rischio maggiore di dissesto e/o rischio idrogeologico (P3), come individuate nei Piani stralcio di assetto idrogeologico approvati da:

- Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta, Bacchiglione;
- Autorità di Bacino Nazionale del fiume Adige;
- Autorità di Bacino Nazionale del fiume Po;
- Autorità di Bacino interregionale del Fissero-Tartaro-Canalbianco;
- Autorità di Bacino interregionale del Fiume Lemene;
- Autorità di Bacino regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza;
- Bacino scolante nella Laguna di Venezia;

sono inidonee ai fini dell'installazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano.

Normativa di riferimento:

- Legge 18 maggio 1989, n. 183;
- Legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i.;
- DPCM 29 settembre 1998;
- Legge 11 dicembre 2000, n. 365.

H - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano.

Con riferimento alla tutela e agli obiettivi di qualità ambientale della risorsa idrica nel territorio regionale, sono da considerarsi non idonee all'installazione degli impianti in argomento le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano, come delimitate ai sensi degli artt. 15 e 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui alla DCR n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.

Si ricorda che – fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del PTA – la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee o di derivazione delle acque superficiali.

Normativa di riferimento:

- Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.

• Agricoltura:

I - Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG).

Un prodotto agricolo o agroalimentare può essere considerato di qualità quando possiede requisiti



qualitativi superiori, rispetto a quanto previsto dalle normative di settore cogenti, o quando è espressione delle specificità di un determinato territorio, le cui caratteristiche geografiche-ambientali e storiche ne determinano le intrinseche peculiarità qualitative.

Nell'ambito dei prodotti di qualità si distinguono i prodotti cosiddetti regolamentati da quelli non regolamentati. Nel primo caso (indicazioni e denominazioni geografiche) la Commissione europea riconosce ufficialmente l'origine o la specificità del prodotto, mettendo a disposizione un logo o una dicitura comunitaria per la tutela di produttori e consumatori; nel secondo caso, invece, non è previsto alcun riconoscimento giuridico.

Attualmente il Veneto occupa il primo posto in Italia nella produzione di vini di qualità, con ben 42 vini a denominazione di origine - di cui 14 DOCG - nonché 10 a indicazione geografica (IGT).

Il Veneto è caratterizzato da numerose produzioni DOP (complessivamente 17) e IGP (complessivamente 18), che interessano prodotti di varia tipologia: carni lavorate, formaggi, oli e grassi, ortofrutticoli, cereali freschi e trasformati, ecc., come individuati negli specifici elenchi rinvenibili sul sito internet della Regione Veneto (<http://www.regione.veneto.it> nella Sezione Economia/Agricoltura e Foreste Agroalimentare/Prodotti tipici di qualità).

Considerato che la delimitazione degli ambiti geografici sopra richiamati riguarda larga parte del territorio regionale, si è valutato che siano perlomeno inidonee all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse, biogas e per la produzione di biometano le aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche.

Al fine della verifica dell'effettivo utilizzo dei terreni, si deve far riferimento ai documenti e alle informazioni contenute nel Fascicolo Aziendale previsto dall'Anagrafe del Settore primario regionale, di cui alla L.R. n. 40/2003 e alla D.G.R. n. 3758/2004, nonché ai dati forniti dagli Enti di Controllo accreditati, di cui agli Elenchi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali delle strutture idonee alla certificazione e al controllo dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione di origine (<http://www.politicheagricole.it> nella Sezione Qualità e Sicurezza).

La non idoneità dell'ambito come sopra definita permane, comunque, per i 5 anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa relativa annotazione nel Fascicolo aziendale.

Normativa di riferimento:

- Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
- Decreto 21 maggio 2007 recante la "Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006".
- Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

J - Aree agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, co. 7, D. Lgs. n. 387/2003, anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.

Va ora rilevato che il territorio veneto, se si esclude la fascia settentrionale montana, presenta una diffusa utilizzazione agricola, variabilmente caratterizzata dalla commistione tra agricoltura e urbanizzazione. Nell'alta pianura, nelle zone pedemontane e collinari, si rinvencono principalmente le aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, mentre le aree agropolitane e le terre fertili si distribuiscono a macchia di leopardo in tutta la pianura, nella fascia sia centrale che bassa. In particolare, le aree fertili di maggiore estensione si rinvencono nella parte meridionale e orientale del territorio regionale, dove storicamente si sono realizzati gli interventi di bonifica idraulica ed agraria.



In questo contesto, la Regione ha adottato, con D.G.R. n. 372 del 17/02/09 ai sensi della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (artt. 25 e 4), il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) che, per quanto attiene al sistema rurale, individua e delimita, sulla base dei diversi caratteri dell'urbanizzazione e dell'agricoltura che vi si pratica, quattro categorie di aree rurali: *le aree di agricoltura periurbana, le aree agropolitane, le aree ad elevata utilizzazione agricola, le aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa*.

In particolare, *“le aree ad elevata utilizzazione agricola”* risultano qualificate dalla presenza di un'agricoltura consolidata e caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell'identità locale. Le *“aree agropolitane in pianura”* risultano invece caratterizzate da un'attività agricola specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una forte utilizzazione del territorio da parte di infrastrutture, della residenza e del sistema produttivo. Entrambe le categorie delle aree sopra descritte sono pertanto da identificare, in base in quanto previsto dal comma 7, articolo 12, del D. Lgs. n. 387/2003, quali aree agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.

Considerato che gli impianti di produzione di energia alimentati prevalentemente da “biomasse vegetali dedicate” comportano una profonda trasformazione degli ordinamenti colturali delle aree in prossimità agli impianti medesimi, con conseguente modifica del contesto paesaggistico-culturale, oltreché economico-produttivo, in ambiti territoriali contraddistinti da elevata produttività del suolo, si valuta opportuno introdurre criteri limitativi alla realizzazione degli impianti in argomento nelle *“aree ad elevata utilizzazione agricola”* e nelle *“aree agropolitane in pianura”*.

A tale riguardo e allo scopo di garantire la tutela di aree agricole di particolare pregio e capacità d'uso del suolo, si considerano inidonee all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse, biogas e per la produzione di biometano le aree classificate quali *“aree ad elevata utilizzazione agricola”* e le *“aree agropolitane in pianura”*, qualora il piano di approvvigionamento degli impianti medesimi contempli una frazione superiore al 30% (valore espresso in peso e tal quale) di biomasse vegetali dedicate, sul totale delle matrici necessarie al loro esercizio.

Sono comprese tra le biomasse vegetali dedicate tutte le colture agricole (cd. PAE, Produzioni Agricole Energetiche) a destinazione energetica nonché le colture forestali dedicate alla produzione energetica realizzate sulla superficie agricola utilizzata.¹ La limitazione sopra specificata, riservata esclusivamente agli impianti che utilizzano come matrici una frazione superiore al 30% di biomasse vegetali dedicate, discende dalla circostanza che tali impianti comportano per la loro realizzazione ed esercizio – sia come sito specificatamente utilizzato quale sedime dell'impianto che come area di pregio caratterizzata da un'elevata capacità d'uso del suolo oggetto di compromissione – un esteso vulnus al contesto paesaggistico-culturale, quantificato nella sottrazione/compromissione di aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio, della superficie di alcune centinaia di ettari per Mwe.

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalle limitazioni di cui ai commi precedenti gli impianti di combustione sino alla potenza di 1 Mwt. Tale deroga, riguardante gli impianti di combustione di taglia più modesta, discende dalla circostanza che tali impianti, in relazione al limitato sedime necessario per il loro insediamento, nonché al prevalente od esclusivo utilizzo di biomasse legnose od oleaginose di provenienza aziendale od extra regionale, non comportano un'estesa compromissione delle zone agricole di pregio sopra richiamate.

Ai fini del presente paragrafo che determina aree non idonee, per specifiche tipologie e/o dimensioni degli impianti, viene utilizzato quale strumento di perimetrazione di dette aree non idonee, la cartografia allegata al PTRC adottato (tav. 01a). Va inoltre specificato che l'individuazione cartografica di tali aree ha efficacia fino all'eventuale successiva nuova delimitazione effettuata dai Comuni in sede di redazione del Piano di assetto del territorio (PAT), che prevale su quella di cui alla tav. 01a del PTRC adottato.

Vengono, in ogni caso, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi alla realizzazione degli impianti di produzione di energia introdotti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 856 del 15 maggio 2012, concernente modifiche ed integrazioni alla lettera d) “Edificabilità zone agricole”, punto 5) agli Atti di

¹ Risultano pertanto escluse dalle “biomasse vegetali dedicate” le produzioni legnose derivanti dalle attività selvicolturali ed in ambito forestale realizzate su superfici non classificate come superficie agricola utilizzata, quali ad esempio i boschi. Per la definizione di superficie agricola utilizzata si fa riferimento alla lettera c) della DGR n. 3178/2004 e smi, nonché dalla DGR 3811/2009.



indirizzo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", nonché la necessità che i nuovi impianti autorizzati assicurino l'utilizzo dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata, nel rispetto dei livelli minimi previsti dalla vigente normativa di settore.

Normativa di riferimento:

- *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato con D.G.R. n. 372 del 17/02/09 ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.*
- *D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012, concernente modifiche ed integrazioni alla lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) agli Atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.*